



**Ente Nazionale per la protezione
e l'assistenza dei Sordi - ONLUS**

STATUTO

REGOLAMENTO GENERALE INTERNO

Lo Statuto è stato approvato dal XXII Congresso Nazionale ENS in data 30 ottobre 2004 ed iscritto dall'Ufficio Territoriale del Governo di Roma nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 (comunicazione n. 17/1995/2005 dell'8 settembre 2005).

Il Regolamento Generale Interno è stato approvato dall'Assemblea Nazionale ENS con delibera n. 11 del 26 novembre 2005 e modificato con delibera n. 7 del 23 aprile 2009, con delibera n. 4 del 20 aprile 2012, con delibera n. 8 del 22 novembre 2013 e con delibere n. 2 e n. 3 del 30 gennaio 2014.

TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – RAPPRESENTANZA E TUTELA
FINI - PRINCIPI

Art. 1 (S)
Costituzione e sede

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi <<E.N.S.>>, costituito dall'Associazione Italiana dei Minorati dell'Udito e della Parola, è stato fondato a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale per unanime volontà dei sordi italiani.

L'ENS:

- è Ente Morale ai sensi delle Leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698;
- ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125);
- è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
- è iscritto nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

L'ENS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

L'ENS ha la sua Sede Centrale e legale in Roma, Via Gregorio VII, 120 – cap. 00165 e si presenta con le seguente denominazione: “ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE – ONLUS”, in forma abbreviata “E.N.S. – ONLUS”.

Art. 1 (R)

La data del 12 maggio, anniversario del riconoscimento giuridico dell'ENS, è indetta festa nazionale dell'ENS.

La data del 24 settembre, costituzione dell'ENS come Associazione tra i sordi italiani, è considerata solennità della categoria e Giornata Nazionale del Sordo.

Art. 2 (S)
Rappresentanza e tutela

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani attribuitegli dalle leggi, anche attraverso i suoi rappresentanti designati nei casi previsti dalle norme di legge.

Art. 3 (S)
Fini

Scopo dell'ENS, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'integrazione dei sordi nella società, perseguendone l'unità.

L'ENS tutela, rappresenta, promuove e valorizza la dignità e l'autonomia della persona sorda, i suoi pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, l'autodeterminazione, l'accessibilità e l'informazione, l'educazione, la formazione e l'integrazione scolastica, post scolastica, professionale, lavorativa e sociale, la piena

attuazione del diritto al lavoro dei sordi, favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e cooperative, la lingua dei segni, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative.

L'ENS abiura l'accanimento terapeutico ed ogni forma di discriminazione tendente a limitare e mortificare la libertà e la dignità della persona.

Art. 3 (R)

L'ENS per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, previa deliberazione del Consiglio competente.

In caso di particolare necessità e nei modi previsti dalla legge, l'ENS può avvalersi di:

1. personale dipendente;
2. lavoratori interinali;
3. collaboratori a progetto e/o a programma;
4. collaboratori occasionali;
5. consulenti esterni;
6. volontari non associati, attraverso le organizzazioni del settore sociale/sanitario;
7. volontari del Servizio Civile Nazionale.

Art. 4 (S) Attività istituzionali

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, l'ENS:

- a. promuove ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato e degli Enti locali territoriali per l'emanazione di leggi e di atti amministrativi;
- b. promuove particolari interventi, anche assistenziali a favore dei sordi, anche pluriminorati e/o affetti da malattie genetiche, in collaborazione con gli Enti Locali e gli Organismi privati;
- c. promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in tutti i settori della vita sociale;
- d. promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della profilassi, della prevenzione, della riabilitazione, dell'educazione sanitaria, anche in collaborazione con i Servizi Sanitari nazionali e regionali;
- e. partecipa a mezzo di propri rappresentanti a Consigli di amministrazione all'uopo istituiti secondo le leggi vigenti;
- f. promuove ed attua ogni iniziativa, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, nonché in base a specifiche convenzioni e/o protocolli con le pubbliche amministrazioni e/o gli organismi competenti;
- g. promuove iniziative nel campo della ricerca tecnologica e della sperimentazione delle nuove tecnologie, favorendo in particolare l'utilizzo delle stesse per l'abbattimento delle barriere della comunicazione nel campo dei media, della telefonia fissa e mobile, dell'informatica, del digitale e quant'altro ad esso attinente;
- h. istituisce, anche con la partecipazione di propri soci, cooperative, imprese sociali non profit e/o comitati, per la gestione di specifiche attività e per l'erogazione di servizi;
- i. promuove ed organizza, attività didattiche domiciliari, per il recupero scolastico e del doposcuola e corsi di formazione professionale;
- j. collabora con le Istituzioni e/o gli Organismi locali, regionali, statali, Organizzazioni non Governative, Organizzazioni Internazionali nel campo della prevenzione, (ri)abilitazione, istruzione, educazione scolastica, inserimento,

- formazione professionale, avviamento al lavoro, e ad ogni azione finalizzata alla piena integrazione sociale e all'autonomia della persona sorda;
- k. collabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico flessibile attraverso il sistema del bilinguismo, della lingua dei segni e della lingua parlata;
 - l. promuove e organizza: corsi di lingua dei segni; corsi per la formazione e/o l'aggiornamento di Operatori tecnici ed Assistenti alla comunicazione, di Interpreti della Lingua dei Segni in collaborazione con le Università, le Regioni, gli Enti Locali; cura la tenuta del Registro Nazionale degli Operatori, Assistenti alla comunicazione ed Interpreti della Lingua dei Segni;
 - m. collabora con Università, Istituti di ricerca, Organismi nazionali ed internazionali, nonché con le strutture pubbliche e private, per lo sviluppo delle capacità operative nelle varie attività artigiane, professionali e imprenditoriali; a tal fine promuove ed organizza anche tirocini lavorativi, stages ed esperienze formative presso strutture ed enti pubblici e privati;
 - n. cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali;
 - o. divulga opere, sussidi scientifici e culturali, produce notiziari, riviste, bollettini informativi anche mediante sistemi multimediali con l'impiego della comunicazione totale;
 - p. collabora con le Associazioni Nazionali di interpreti di Lingua dei Segni riconosciute a livello istituzionale;
 - q. attua iniziative per la promozione dei diritti e delle pari opportunità per l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù e la condizione femminile della categoria;
 - r. concorre all'assistenza dei propri soci nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa e finanziaria sia in sede giudiziale che extragiudiziale;
 - s. esplica attività promozionale attraverso centri di cultura, ricreativi, sportivi e di educazione, nonché ogni altra iniziativa per i giovani, le donne, gli anziani e i cittadini sordi stranieri;
 - t. attua iniziative di patronato in favore dei sordi.

E' fatto divieto all'ENS di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 (S) **Principi ispiratori**

L'ENS si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla <<Carta dei diritti dell'uomo>>, alla Dichiarazione di Salamanca del 1984 in materia di educazione, alla <<Dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione>> del 2002, alla <<Conferenza di Salonicco>> del 2003 sulle pari opportunità dei disabili nel mondo del lavoro e ai documenti e dichiarazioni nazionali ed internazionali tendenti a garantire l'attuazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive.

Art. 6 (S) **Principi generali**

L'ENS per il conseguimento dei propri fini opera con criteri di assoluta apertività ed aconfessionalità e non persegue fini di lucro.

Adotta il principio della sovranità dell'assemblea dei soci e si ispira ai principi della democrazia e del pluralismo.

Attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, con esclusione della

temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali.

Art. 7 (S)

Dei rapporti con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali

L'ENS, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali, anche a carattere federativo.

TITOLO II

DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI

Art. 8 (S)

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui l'ENS ha la proprietà a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Direttivo amministra i beni immobili e può deliberarne la loro assegnazione alle Sezioni Provinciali ed ai Consigli Regionali, tenendo conto dell'ubicazione degli immobili stessi e delle loro finalità e sentito comunque sempre il parere delle Sezioni Provinciali e dei Consigli Regionali ove sono ubicate le proprietà.

I poteri di amministrazione su tali beni da parte degli organi provinciali e regionali sono limitati alla gestione ordinaria; in tal caso i predetti organi ne assumono i relativi oneri tributari, di manutenzione ordinaria e custodia.

Per i beni mobili gli organi provinciali e regionali assumono gli oneri di manutenzione e custodia.

Art. 8 (R)

Sono obbligatori per ogni organo ENS:

- 1) i libri sociali: verbali, protocollo, contabili a norma di legge e di statuto;
- 2) la cura e la conservazione dei documenti contabili e della corrispondenza per un periodo non inferiore ai 10 anni;
- 3) la tutela e la conservazione permanente del patrimonio e dei documenti di rilevanza storica;
- 4) la tenuta e l'aggiornamento annuale del libro inventari;
- 5) la cura e l'aggiornamento dell'archivio storico dei soci.

Nell'adempimento dei compiti di cui ai punti precedenti, gli Organi ENS devono adottare idonee misure per tutelare la riservatezza dei dati.

Art. 9 (S)

Entrate

Le entrate dell'ENS sono costituite da:

- 1) rendite delle attività patrimoniali;
- 2) quote e contributi sociali;
- 3) contributi ordinari e straordinari dello Stato o di altri Enti pubblici e privati;
- 4) donazioni, lasciti ed oblazioni;
- 5) proventi di iniziative di carattere economico;
- 6) ogni altra entrata.

Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati ad incremento del patrimonio sociale dell'ENS ovvero alla realizzazione di attività istituzionali aventi particolare interesse e finalità.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. A tale scopo dovrà essere redatto il bilancio o un rendiconto annuale.

Art. 9 (R)

Le Entrate:

Le entrate dell'Ente sono amministrate:

- per la Sede Centrale dal Consiglio Direttivo;
- per gli organi periferici dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali.

Bilanci consuntivi:

- a) I Consigli Provinciali approvano il bilancio consuntivo, l'allegata relazione morale e finanziaria e provvedono all'invio per raccomandata o mezzo equipollente al Consiglio Regionale entro il 28 febbraio;
- b) i Consigli Regionali approvano il Bilancio consuntivo, l'allegata relazione morale e finanziaria delle Sezioni Provinciali entro il 31 marzo;
- c) le Assemblee Regionali approvano il bilancio consuntivo, l'allegata relazione morale e finanziaria dei Consigli Regionali e provvedono all'invio per raccomandata o mezzo equipollente alla Sede Centrale entro il 31 marzo;
- d) l'Assemblea Nazionale approva entro il 30 aprile il Bilancio consuntivo dell'Ente, composto dal bilancio della Sede Centrale e dai bilanci delle sedi periferiche con le allegate relazioni morale/finanziaria.

Bilanci preventivi:

- a) i Consigli Provinciali approvano la relazione programmatica ed il bilancio preventivo e provvedono all'invio per raccomandata o mezzo equipollente entro il 30 settembre al Consiglio Regionale;
- b) i Consigli Regionali approvano i Bilanci preventivi delle Sezioni Provinciali entro il 31 ottobre;
- c) le Assemblee Regionali approvano le relazioni programmatiche e i bilanci preventivi dei Consigli Regionali entro il 31 ottobre e provvedono all'invio alla Sede Centrale per raccomandata o mezzo equipollente;
- d) l'Assemblea Nazionale approva entro il 30 novembre il Bilancio preventivo dell'Ente, composto dal bilancio preventivo della Sede Centrale e dai bilanci preventivi delle sedi periferiche e la relazione programmatica presentata dal Consiglio Direttivo.

I suddetti adempimenti debbono essere accompagnati da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nonché per le Sezioni Provinciali da relazione scritta di chi esercita il controllo interno di gestione e per i Consigli Regionali ed il Consiglio Direttivo da parte dei rispettivi Collegi dei Sindaci.

TITOLO III DEI SOCI

Art. 10 (S) Categorie

Il corpo sociale è composto dalle seguenti categorie di soci:

- a. soci effettivi;
- b. soci aggregati;
- c. sostenitori;
- d. onorari.

Sono soci effettivi i maggiori di età, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento della lingua parlata.

Sono soci aggregati:

- i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento della lingua parlata;
- coloro che sono colpiti da sordità profonda a qualsiasi età.

Sono soci sostenitori coloro che condividono le finalità e gli obiettivi dell'ENS e contribuiscono economicamente alle sue attività.

Sono soci onorari coloro che hanno reso particolari e significativi servizi all'ENS e ai sordi.

Possono essere soci dell'ENS anche i cittadini stranieri sordi residenti in Italia e i cittadini italiani sordi residenti all'estero.

Art. 10 (R)

Categorie:

Soci effettivi

Per l'iscrizione all'ENS in qualità di socio effettivo, l'interessato deve presentare domanda in carta libera, su apposito modulo fornito dalla Sezione Provinciale, al Presidente Provinciale ENS competente per territorio, in cui dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre le proprie generalità, la cittadinanza, la residenza, lo stato civile e di famiglia.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) n. 2 fotografie formato tessera;
- b) certificato rilasciato dalla Commissione Medica di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970 n. 381 e successive modificazioni.

Soci aggregati

Per l'iscrizione all'ENS in qualità di socio aggregato, il legale rappresentante del minore sordo o dell'interdetto giudiziale deve presentare domanda secondo le modalità di cui al paragrafo precedente.

Nella domanda per l'iscrizione in qualità di socio aggregato legale rappresentante di socio minore o interdetto giudiziale va dichiarata la posizione giuridica del richiedente nei confronti del socio rappresentato.

Per l'iscrizione all'ENS in qualità di socio aggregato colui che è divenuto sordo profondo a qualsiasi età, all'atto della presentazione della domanda deve produrre la certificazione medica attestante la condizione di invalidità.

Le Sezioni Provinciali favoriscono la costituzione di Comitati dei soci aggregati con funzioni consultive.

Soci sostenitori

Per l'iscrizione all'ENS in qualità di socio sostenitore, l'interessato deve presentare la domanda su un apposito modulo fornito dalle Sezioni Provinciali dell'ENS le cui attività intende sostenere, le quali deliberano in merito nella seduta successiva alla data di ricezione della domanda.

Soci onorari

Sull'iscrizione nell'albo onorifico dei soci onorari delibera il Consiglio Direttivo della Sede Centrale motu proprio o su proposta del Consiglio Provinciale e/o Regionale competente per territorio, il quale dovrà relazionare sulla figura del candidato e sui meriti debitamente attestati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare motu proprio l'ammissione in qualità di socio onorario di dipendenti dell'ENS che abbiano reso particolari servizi all'Ente.

Ai soci onorari è consegnato un diploma, a firma del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo, con medaglia d'oro, in occasione di manifestazioni sociali nazionali.

La qualificazione di socio onorario può essere attribuita anche "alla memoria".

Sezione di iscrizione e trasferimenti:

I soci effettivi ed aggregati sono tenuti ad iscriversi alla Sezione nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Il trasferimento di un socio è determinato dal cambio di residenza.

In tal caso, il socio deve presentare domanda di trasferimento alla Sezione di nuova residenza, allegando il certificato di residenza.

La Sezione presso la quale il socio si trasferisce, richiede immediatamente la trasmissione di tutti i documenti personali alla Sezione di origine, la quale, entro 20 giorni, contestualmente alla spedizione, comunica alla Sede Centrale l'avvenuta variazione di residenza.

Le Sezioni interessate al trasferimento informano i rispettivi Consigli Regionali.

Il trasferimento ha effetto dalla data di ricezione della documentazione presso la Sezione di nuova appartenenza.

Dette norme non sono vincolanti per i soci sostenitori.

I sordi italiani residenti all'estero indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti.

I sordi stranieri residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti.

Procedura di iscrizione dei soci:

L'iscrizione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Provinciale territorialmente competente nella seduta successiva alla data di ricezione della domanda. Detta delibera deve essere trasmessa al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

I documenti relativi all'iscrizione devono essere conservati dalla Sezione competente, che ne ha la responsabilità della custodia e della riservatezza.

Il Consiglio Provinciale comunica all'aspirante socio l'esito della domanda entro 10 giorni dalla data di deliberazione; nel caso in cui la domanda d'iscrizione venga respinta, la comunicazione deve essere inoltrata mediante raccomandata a.r.

Contro tale provvedimento è possibile ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva e provvede a comunicare l'esito al ricorrente ed alla Sezione competente per territorio.

Norme generali:

Ai soci è rilasciata la tessera sociale dalla Sezione competente, con l'indicazione della categoria di appartenenza.

Le tessere sono fornite dalla Sede Centrale e debbono essere annualmente rinnovate o vidimate.

In caso di smarrimento o di furto della tessera ENS il titolare, per ottenere il duplicato, dovrà produrre alla Sezione di appartenenza una richiesta scritta con allegata la copia della denuncia presentata presso le competenti autorità.

In caso di smarrimento o di furto della tessera personale del Dirigente, la Sede Centrale rilascerà il duplicato dietro presentazione di richiesta scritta con allegata copia della denuncia presentata presso l'autorità giudiziaria.

Art. 11 (S) Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa secondo i principi del presente Statuto e le norme del Regolamento Generale Interno dell'Ente.

Hanno il dovere di rispettare le norme statutarie, regolamentari e gli atti deliberativi e di indirizzo degli organi dell'ENS.

I soci effettivi e aggregati hanno il dovere di versare la quota associativa determinata dall'Assemblea Nazionale.

La morosità dà luogo alla sospensione automatica dei diritti associativi.

Art. 11 (R)

Doveri dei soci:

I soci dell'Ente sono tenuti:

- al rispetto e all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'ENS e delle altre norme associative;
- al rispetto ed alla lealtà nei confronti della istituzione, dei dirigenti, dei collaboratori, dei funzionari e degli altri soci dell'ENS;
- al rispetto dei principi di apartiticità dell'ENS astenendosi da azioni di propaganda politica nelle proprie sedi locali;
- a pagare entro il 31 marzo di ogni anno la quota sociale alla Sezione di appartenenza, nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale (per i sottoscrittori di delega valgono le modalità previste dall'apposita convenzione).

E' fatto divieto a chiunque di usare simboli e strumenti dell'ENS in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore se il socio è un dirigente.

I soci che ricoprono cariche elettive e/o sociali all'interno dell'ENS non possono, a pena di decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, ed organismi che perseguano finalità contrarie o concorrenti a quelle dell'ENS. La rinuncia all'incarico incompatibile deve essere comunicata per iscritto agli organi interessati entro cinque giorni dall'avvenuta elezione o nomina.

Coloro che ricoprono cariche in altre associazioni, cooperative, Federazioni, organismi ed enti che attuano una politica contraria o concorrente alle finalità istituzionali dell'ENS non possono esserne soci.

Doveri dei Dirigenti - Segreto d'ufficio:

I componenti degli organi ENS sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali.

In caso di violazione si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'art. 12 dello Statuto.

Morosità:

Decorso il termine di tesseramento del 31 marzo, il socio inadempiente è considerato moroso ed è sospeso dall'esercizio dei diritti associativi.

Il socio moroso può regolarizzare la propria posizione associativa versando la quota dell'anno in corso, più una indennità di mora del 20%.

Il socio moroso può recuperare l'anzianità pregressa versando le quote sociali relative alle annualità scadute - fino a un limite massimo di tre anni - maggiorate del 40%.

Coloro che si iscrivono per la prima volta all'ENS dopo il mese di marzo debbono versare esclusivamente l'intera quota relativa all'anno in corso.

Il socio che decade per morosità ultratriennale perde il diritto di recuperare l'anzianità e per riacquistare la qualità di socio, deve iscriversi ex novo con le modalità del presente Regolamento.

In concomitanza delle Assemblee Provinciali, Regionali e del Congresso Nazionale il socio effettivo, per esercitare il diritto di voto, deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni Sezione Provinciale ha l'obbligo di inviare trimestralmente al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale, entro il 10° giorno del mese successivo, l'elenco nominativo dei soci effettivi ed aggregati con allegata la documentazione comprovante il versamento della quota parte spettante alla Sede Centrale.

Per i soci sostenitori dovrà essere inviato ogni tre mesi esclusivamente l'elenco nominativo.

Perdita della qualità di socio:

La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:

- 1) per decesso;
- 2) per recesso volontario;
- 3) per morosità protratta per tre anni;
- 4) per provvedimento di espulsione.

La perdita della qualità di socio, ad eccezione del caso di cui al punto 1., è deliberata dal Consiglio Provinciale e ne viene data tempestiva comunicazione all'interessato, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

Art. 12 (S) Provvedimenti disciplinari

I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale Interno sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione;
- c) espulsione.

La censura viene inflitta ai soci che abbiano commesso atti che hanno arrecato danno all'immagine dell'ENS, dei suoi organi o di altri soci o violazioni gravi delle norme statutarie e regolamentari.

La sospensione viene inflitta ai soci che siano stati soggetti più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave gli atti sanzionati con la censura.

L'espulsione viene inflitta ai soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima gli atti sanzionati con la sospensione.

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

L'Organo competente a comminare le sanzioni disciplinari è il Collegio dei Probiviri su istanza:

- del Consiglio Provinciale per i soci;
- del Consiglio Regionale per i dirigenti provinciali;
- del Consiglio Direttivo per i dirigenti regionali e centrali, nonchè in tutti i casi in cui i soci e/o i dirigenti pongano in essere azioni che rechino grave danno all'ENS.

Art. 12 (R)

Il provvedimento disciplinare di censura:

Viene adottato nei casi previsti dall'art. 12 comma 2 dello Statuto, con la procedura di cui all'art. 27 del R.G.I., che regola il procedimento disciplinare.

Il provvedimento disciplinare di sospensione:

La durata della sospensione non può essere inferiore a due mesi né superiore a diciotto mesi.

La sospensione comporta la perdita dei diritti associativi e il divieto di frequentare la sede sociale, Circoli ENS e le Rappresentanze intercomunali per tutta la durata del provvedimento.

In caso di particolare gravità e urgenza, il Consiglio competente adotta il provvedimento della sospensione cautelativa, in attesa che il Collegio dei Probiviri decida nel merito, in via definitiva, nel corso della prima riunione utile.

La sospensione cautelativa dei dirigenti provinciali può essere adottata dal Consiglio regionale; quella dei dirigenti regionali dal Consiglio Direttivo, il quale può intervenire anche in tutti quei casi in cui l'inerzia dei Consigli provinciali e regionali possa arrecare grave danno all'ENS.

Il provvedimento disciplinare di espulsione:

Fermi i dettami dell'art. 12 dello Statuto, il provvedimento di espulsione viene inflitto ai Presidenti Regionali e/o Provinciali

che, in spregio agli art.li 33 e 43 del R.G.I., omettano di convocare i nuovi Consigli, Regionali e/o Provinciali, ed, in particolare, si rifiutino di effettuare il passaggio di consegne con i Presidenti, Regionali e/o Provinciali, neoeletti.

Il provvedimento di espulsione viene altresì inflitto ai dirigenti uscenti, Regionali e/o Provinciali, che si rifiutino di effettuare il passaggio di consegne al Commissario Straordinario, nominato in sostituzione dell'organo sociale disciolto.

L'espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi.

I soci espulsi possono essere riammessi dal Collegio dei Proviviri su istanza motivata degli interessati, sentito il parere dell'Organo che ha dato impulso all'azione disciplinare culminata con il provvedimento di espulsione, non prima di trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare. La decisione del Collegio tiene conto del comportamento tenuto dal socio espulso nel corso del periodo di vigenza del provvedimento disciplinare.

Il socio riammesso non può recuperare l'anzianità di iscrizione all'ENS.

Art. 13 (S) Del voto e delle cariche elettive

I soci effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci aggregati hanno diritto di elettorato attivo.

Non è eleggibile chi:

- non è in godimento dei diritti civili e politici;
- ha un rapporto di lavoro subordinato e/o a carattere continuativo con l'ENS;
- ricopre cariche dirigenziali in altre associazioni che attuano una politica contraria o concorrente all'ENS;
- sia stato colpito da un provvedimento disciplinare interno.

E' incompatibile il cumulo delle cariche elettive in seno all'ENS.

In caso di elezione a più cariche, l'eletto deve optare per una sola di esse.

Il voto è personale, libero e segreto e non può essere delegato ad altri.

Art. 13 (R)

Requisiti per le candidature:

Possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS i soci effettivi che:

- a) hanno assolto l'obbligo scolastico;
- b) nell'ultimo triennio maturato, hanno versato la quota sociale anno per anno (ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione vale anche il periodo di tesseramento in qualità di socio aggregato);
- c) sono in godimento dei diritti politici;
- d) non hanno ricevuto condanne definitive per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- e) non sono sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione e dell'espulsione;
- f) sono stati riammessi all'ENS da almeno tre anni a seguito di provvedimento di espulsione;
- g) non hanno in corso rapporti di lavoro subordinato o autonomo non occasionale con l'ENS;
- h) non hanno rapporti di parentela, affinità o coniugio con i membri del Collegio Centrale dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri.

Per la carica di Presidente Nazionale e Consigliere Direttivo, l'aspirante dovrà aver svolto almeno per otto anni incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali, o per quattro anni in seno al Consiglio Direttivo.

Per la carica di Presidente Regionale e Consigliere Regionale, l'aspirante dovrà aver svolto almeno per quattro anni incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Provinciali.

Sono incompatibili i rapporti di parentela, affinità o coniugio fra i componenti di uno stesso organo, fatta eccezione per il Congresso, l'Assemblea Nazionale e Regionale.

Le votazioni:

Sia per l'elezione di competenza del Congresso Nazionale che per quelle di competenza dell'Assemblea Regionale e Provinciale, le liste dei candidati sono stampate in ordine alfabetico: una lista per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione dei Consiglieri .

L'elettore non può esprimere preferenze diverse da quelle indicate nelle liste dei candidati e la votazione avviene per scrutinio segreto.

Se entro il termine previsto per la presentazione delle candidature non viene raggiunto il numero minimo di candidati necessario per la composizione dell'organo, si procede comunque allo svolgimento della relativa assemblea per trattare gli argomenti previsti dall'ordine del giorno, ad eccezione della votazione.

In tal caso, in sostituzione dell'organo uscente il Consiglio Regionale in caso di elezioni Provinciali e/o il Consiglio Direttivo, entro il termine di 30 giorni, provvedono alla nomina di un Commissario Straordinario.

Eccezion fatta per la carica di Presidente Nazionale, sono dichiarati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti, i più anziani di iscrizione all'ENS e, a parità di iscrizione all'ENS, i più anziani di età.

Elezione del Presidente Nazionale:

Per l'elezione del Presidente Nazionale dell'ENS è prescritta la metà più uno dei voti validamente espressi.

Qualora nei primi due scrutini nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà immediatamente ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti al secondo scrutinio.

Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali:

Il candidato che risulta eletto a più cariche elettive, deve procedere all'opzione per una delle due cariche entro 5 giorni dall'avvenuta proclamazione in Assemblea.

Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli organi dell'ENS, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

Art. 14 (S) Organizzazione e struttura

L'ENS è un'organizzazione nazionale unitaria e si articola in strutture Regionali e Provinciali.

Organi dell'ENS sono:

1. Organi centrali:
 - a. il Congresso;
 - b. l'Assemblea Nazionale;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. il Presidente Nazionale;
 - e. il Collegio dei Probiviri;
 - f. il Collegio Centrale dei Sindaci.
2. Organi periferici:
 - a. le Assemblee Regionali;
 - b. i Consigli Regionali;
 - c. i Presidenti Regionali;
 - d. le Assemblee Provinciali;
 - e. i Consigli Provinciali;
 - f. i Presidenti Provinciali;
 - g. i Collegi Regionali dei Sindaci.

Art. 14 (R)

Spese di funzionamento degli organi sociali:

I membri del Consiglio Direttivo, Regionale e Provinciale, nonché del Collegio dei Probiviri hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato, ad una indennità di carica e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.

I membri dell'Assemblea Nazionale e dell'Assemblea Regionale hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.

L'importo delle indennità e dei gettoni di presenza per i dirigenti nazionali e per il Collegio dei Probiviri e' stabilita dall'Assemblea Nazionale, per i dirigenti regionali dall'Assemblea Regionale, per i dirigenti sezionali dai Consigli Sezionali previa ratifica del Consiglio Regionale.

L'entità massima delle indennità e dei gettoni è determinata dall'Assemblea Nazionale.

Le indennità non sono cumulabili tra di loro.

Le spese di funzionamento degli organi dell'ENS sono a carico delle singole strutture presso cui operano.

Le spese del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Collegio dei Probiviri sono a carico del bilancio della Sede Centrale.

Decadenza dalla carica:

Ogni membro decade dalla carica ricoperta in seno all'ENS nei seguenti casi:

1. qualora non intervenga senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle adunanze ordinarie e straordinarie del rispettivo organo;
2. per espresse dimissioni le quali, se non irrevocabili, hanno effetto dal momento dell'accettazione da parte dell'Organo che le riceve;
3. a seguito dei provvedimenti di sospensione ed espulsione.

Contro il provvedimento di decadenza può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento.

TITOLO V DEL CONGRESSO

Art. 15 (S) Composizione e competenze

Il Congresso è l'organo supremo dell'ENS e ne determina gli indirizzi.

Il Congresso è costituito dai:

- a) Delegati Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali in ragione di un rappresentante ogni quattrocento Soci o frazione superiore a duecento;
- b) Presidenti delle Sezioni Provinciali;
- c) Presidenti dei Consigli Regionali;
- d) Presidente Nazionale e Membri del Consiglio Direttivo.

Sono di sua competenza:

- 1) la discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- 2) la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS;
- 3) le modifiche allo Statuto sociale;
- 4) l'elezione del Presidente Nazionale;
- 5) l'elezione del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto i componenti gli Organi sociali ENS elencati al 2° comma lettere a), b), c), d) del presente articolo.

Oltre ai soci effettivi possono partecipare al Congresso, in qualità di osservatori, anche i soci appartenenti alle altre categorie di cui all'art. 10 del presente Statuto.

Partecipano al Congresso con voto consultivo i Membri del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri ed uno o più rappresentanti del Comitato Giovani Sordi Italiani.

Art. 16 (S) Convocazione

Il Congresso è convocato dal Presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.

Esso può essere convocato in via straordinaria in caso di necessità e urgenza dal Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei Presidenti Provinciali e dei Delegati eletti nelle rispettive Assemblee.

La convocazione ordinaria è comunicata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima e quella straordinaria almeno trenta giorni prima.

L'ordine del giorno può essere integrato con comunicazione telegrafica da inviarsi, almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Congresso, a tutti i Delegati Provinciali, Presidenti Provinciali, Presidenti Regionali, membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri, e del Comitato Giovani Sordi Italiani.

La sede, la data e l'ordine del giorno del Congresso sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 (R)

Il Presidente Nazionale comunica la data, la sede e l'ordine del giorno del Congresso con lettera raccomandata a.r. ai Consiglieri Direttivi, ai Presidenti Regionali, ai Presidenti Provinciali, ai

delegati Provinciali, ai membri del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri e al Comitato Giovani Sordi Italiani.

Nel caso in cui al momento della celebrazione del Congresso, la Sezione Provinciale o il Consiglio Regionale siano commissariati, i Presidenti e i Delegati, se non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione e espulsione, mantengono il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale non possono partecipare al voto quando si tratti di argomenti inerenti la loro gestione.

E' facoltà del Presidente Nazionale, di concerto con il Consiglio Direttivo, invitare al Congresso alte personalità ed esperti del mondo della disabilità, nonché rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, del mondo associativo, del mondo politico, finanziario ed imprenditoriale.

E' altresì facoltà del Presidente del Congresso invitare tali personalità a prendere la parola.

Candidature:

Le candidature per l'elezione del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse mediante raccomandata a.r., nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di apertura del Congresso, alla Sede Centrale ENS che ne cura la raccolta.

Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

Una Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo e composta dal Segretario Nazionale, un funzionario dell'ENS ed un professionista iscritto all'ordine degli avvocati, provvede alla verifica dell'esistenza dei requisiti per le candidature.

La Commissione, ultimati i lavori, consegna al Consiglio Direttivo la lista definitiva dei candidati, che viene tempestivamente comunicata dagli uffici della Sede Centrale ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali.

Art. 17 (S) Organizzazione

Il Congresso è presieduto da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, due Vice Presidenti, cinque Scrutatori scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale.

Il Congresso nomina, altresì, sette Questori scelti fra i Soci effettivi.

Il Presidente del Congresso costituisce:

1. la commissione di verifica dei poteri;
2. la commissione elettorale;
3. la commissione per le modifiche allo Statuto sociale;
4. la commissione per le mozioni, gli ordini del giorno.

Il Congresso può articolarsi in gruppi di lavoro su specifiche tematiche.

Art. 17 (R)

L'Apertura dei lavori congressuali e i compiti del collegio di presidenza:

Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali proponendo al Congresso la nomina del Presidente del Collegio di Presidenza, che deve avere il palese consenso del Congresso stesso.

Il Presidente del Collegio ha i seguenti compiti:

- 1) propone al Congresso i nominativi dei membri del Collegio di Presidenza per l'approvazione;
- 2) costituisce le Commissioni di cui all'art. 17 dello Statuto;
- 3) dirige i lavori congressuali secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;
- 4) dirime eventuali controversie congressuali;
- 5) si avvale dei questori per garantire l'ordine nel corso del Congresso disponendo, se necessario, l'allontanamento di coloro che provochino turbativa o azioni di boicottaggio o gravi infrazioni;
- 6) al termine dei lavori della Commissione di verifica proclama gli eletti.

Il Collegio di Presidenza è costituito da soci effettivi non candidati e non possono farne parte i membri dell'Assemblea Nazionale.

Il Segretario Nazionale dell'ENS è il segretario del Congresso e ne cura la redazione del verbale, coadiuvato per da almeno tre dipendenti della Sede Centrale.

Qualora non fosse possibile il regolare svolgimento o proseguimento dei lavori congressuali, il Presidente del Collegio, udito il Collegio stesso, ha facoltà di sospendere i lavori e di riprenderli non appena possibile.

Le Commissioni congressuali:

Le commissioni congressuali hanno i seguenti compiti:

- 1) la commissione di verifica dei poteri è composta da un massimo di cinque membri ed accerta le condizioni di eleggibilità dei candidati prima dell'espletamento delle operazioni di voto;
- 2) la commissione elettorale è composta da un massimo di cinque membri e verifica la regolarità delle schede, degli stampati e in genere degli atti attinenti alle votazioni;
- 3) la commissione per le modifiche allo Statuto sociale è composta da un massimo di un rappresentante per ogni Regione e presenta le proposte di modifica dello Statuto sotto forma di emendamenti al Presidente del Congresso che le sottopone al voto dell'Assemblea;
- 4) la commissione per le mozioni e gli ordini del giorno è composta da un massimo di un rappresentante per ogni Regione e predispone le integrazioni dell'ordine del giorno e le risoluzioni da sottoporre all'approvazione del Congresso.

Art.18 (S)

Votazioni - deliberazioni - validità

La votazione è fatta per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di carattere personale.

A richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, la votazione può procedere per appello nominale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Congresso è validamente costituito, anche per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto sociale, quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

**TITOLO VI
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

**Art.19 (S)
Composizione**

L'Assemblea Nazionale è costituita:

- a. dal Presidente Nazionale;
- b. dai componenti il Consiglio Direttivo;
- c. dai Presidenti dei Consigli Regionali.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno: entro il 30 aprile per l'approvazione della relazione sulle attività dell'ENS, del bilancio relativo all'esercizio precedente; entro il 30 novembre per l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 19 (R)

E' facoltà del Presidente Nazionale, di concerto con il Consiglio Direttivo, invitare all'Assemblea Nazionale alte personalità ed esperti del mondo della disabilità, nonché rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, del mondo associativo, del mondo politico, finanziario ed imprenditoriale.

E' altresì facoltà del Presidente Nazionale invitare tali personalità a prendere la parola.

**Art. 20 (S)
Competenze**

L'Assemblea Nazionale:

- a. vigila sull'applicazione dei deliberati del Congresso;
- b. approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Ente;
- c. approva il Regolamento Generale Interno dell'ENS;
- d. determina su proposta del Consiglio Direttivo le indennità degli organi centrali e periferici;
- e. determina l'importo delle quote di tesseramento;
- f. delibera sui reclami dei Consigli Provinciali contro il Consiglio Direttivo;
- g. delibera sulla nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci;
- h. delibera sulla nomina del Collegio dei Probiviri;
- i. provvede alla sostituzione temporanea del Presidente Nazionale nei soli casi di sopravvenuta incapacità, o di vacanza comunque determinata;
- j. delibera l'eventuale sfiducia al Consiglio Direttivo su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta.

Art. 20 (R)

L'Assemblea Nazionale ratifica le variazioni al bilancio preventivo dell'Ente.

Nel determinare l'importo delle quote di tesseramento, l'Assemblea Nazionale delibera anche la ripartizione delle stesse tra la Sede Centrale, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali.

Art. 21 (S)
Convocazione e validità delle riunioni

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente dell'Ente.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea Nazionale devono essere inviati a mezzo raccomandata, almeno venti giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione viene effettuata con preavviso telegrafico di ventiquattro ore.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati da due terzi dei suoi componenti.

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

A richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, la votazione può procedere per appello nominale.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere all'elezione di cariche, all'attribuzione di incarichi o che riguardino questioni personali in cui il voto è segreto.

TITOLO VII
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 (S)
Composizione

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri compreso il Presidente dell'Ente eletti dal Congresso.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I componenti il Consiglio Direttivo, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, vengono sostituiti seguendo l'ordine delle votazioni riportate in Congresso.

Art. 22 (R)

I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

L'incapacità e/o la vacanza dei Consiglieri Direttivi, devono essere tali da impedire l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso straordinario per l'elezione dei Consiglieri mancanti.

Non si dà luogo a tale convocazione qualora entro sei mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso.

Art. 23 (S)
Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. adotta ed attua tutte le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso;
 - b. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo degli organi regionali e provinciali;
 - c. propone al Congresso Nazionale le modifiche da apportare allo Statuto;
 - d. presenta la relazione programmatica, il bilancio preventivo, la relazione morale e finanziaria ed il bilancio consuntivo dell'Ente all'Assemblea Nazionale per la sua approvazione;
 - e. delibera le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
 - f. nomina il Segretario Nazionale ed il Vice Presidente su proposta del Presidente;
 - g. propone all'Assemblea Nazionale la nomina del Collegio dei Probiviri;
 - h. propone all'Assemblea Nazionale la nomina del Collegio Centrale dei Sindaci;
 - i. propone il Regolamento Generale Interno, gli altri regolamenti e le eventuali modifiche all'Assemblea Nazionale per la sua approvazione;
 - j. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
 - k. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Nazionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
 - l. delibera sulle deleghe proposte dal Presidente Nazionale su specifiche materie;
 - m. autorizza il Presidente Nazionale a promuovere giudizi nell'interesse dell'ENS e ratifica la sua costituzione nei giudizi intentati contro l'ENS;
 - n. autorizza i Presidenti Regionali e Provinciali a promuovere giudizi nell'interesse dell'ENS ed a resistere nei giudizi intentati contro l'ENS;
 - o. delibera l'assunzione del personale dipendente ed i rapporti di consulenza e collaborazione presso la Sede Centrale;
 - p. delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili dell'Ente, nonché l'accettazione di lasciti e donazioni, acquisito il parere della sede territorialmente competente;
 - q. nomina il Cassiere dell'Ente fra Istituti di credito di riconosciuta solidità e delibera la convenzione con l'Istituto di credito prescelto;
 - r. delibera la nomina dei soci onorari;
 - s. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Ente negli istituti e nelle agenzie di servizi alla persona;
 - t. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere interregionale, nazionale e internazionale;
 - u. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
 - v. esercita la vigilanza sui Consigli Regionali ed ha facoltà di vigilare sulla gestione dei Consigli Provinciali;
 - w. ratifica i Bilanci preventivi e consuntivi dei Consigli Regionali;
 - x. ratifica la nomina del Segretario Regionale;
 - y. autorizza le iniziative di carattere nazionale proposte dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali;
 - z. dispone visite ispettive presso i Consigli Regionali;
 - aa. nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
 - bb. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali.
- In caso di inerzia dei Consigli Regionali o nell'interesse dell'ENS può:
- nominare i Commissari di cui alle lettere aa) e bb) anche presso le Sezioni Provinciali;
 - disporre visite ispettive anche presso le Sezioni Provinciali.

Art. 23 (R)

Nell'ambito dei poteri di cui alla lettera n. il Consiglio direttivo in caso di inerzia dell'organo competente o nel caso in cui

ritenga la fattispecie per cui si chiede autorizzazione ad agire/difendere l'ENS in giudizio di interesse generale, può avocare a se la titolarità dell'azione giudiziaria attiva e passiva.

Art. 24 (S)
Convocazione e validità

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale.

Si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, secondo le modalità e i termini previsti nel Regolamento Generale Interno.

Il Consiglio non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che vengono presentati da un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese, ad eccezione di quelle in cui si tratta di procedere alla nomina di cariche, alla attribuzione di incarichi, oppure di questioni personali in cui il voto è segreto.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o affini.

Art. 24 (R)

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente per ragioni d'urgenza con preavviso telegrafico di almeno ventiquattro ore.

La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo da parte di un terzo dei suoi membri, deve essere richiesta da non meno di tre Consiglieri mediante comunicazione scritta al Presidente Nazionale recante i punti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Presidente Nazionale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l'avviso di convocazione entro il quinto giorno successivo al ricevimento della richiesta.

TITOLO VIII
DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 25 (S)
Competenze e rappresentanza legale dell'ENS

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Nazionale Sordi.

Egli inoltre:

- a. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- b. convoca e presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo;
- c. cura e coordina la gestione economica dell'ENS e l'attività istituzionale dell'ENS secondo gli indirizzi del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
- d. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
- e. propone al Consiglio Direttivo l'assegnazione di specifiche deleghe su determinate materie;
- f. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;

- g. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente e del Segretario Nazionale;
- h. promuove giudizi nell'interesse dell'Ente previa deliberazione del Consiglio Direttivo e resiste nei giudizi intentati contro l'Ente, informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile per la ratifica;

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale comunque determinata l'Assemblea Nazionale provvede alla sua sostituzione.

Art. 25 (R) **(Presidente Nazionale)**

Nelle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, il Presidente assicura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nonché il mantenimento dell'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni con facoltà, se necessario, di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone redigere processo verbale.

Il Presidente Nazionale può partecipare personalmente o delegando un componente del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Nazionale alle riunioni degli organi periferici dell'Ente.

L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Nazionale, devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Direttivo che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca l'Assemblea Nazionale che provvede, con il voto favorevole di tre quarti dei suoi membri, alla sostituzione temporanea del Presidente Nazionale, sulla base della sussistenza di oggettivi riscontri debitamente documentati.

Il Presidente subentrato resta in carica fino alla data di svolgimento del Congresso Nazionale, da tenersi comunque entro sei mesi dalla delibera di nomina.

TITOLO IX **DEL SEGRETARIO NAZIONALE**

Art. 26 (S) **Nomina e competenze**

Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Ente.

Il Segretario Nazionale:

- a) coadiuva il Presidente Nazionale nel perseguimento delle finalità associative;
- b) partecipa alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo con voto consultivo e alle riunioni del Collegio Centrale dei Sindaci su richiesta del Collegio;
- c) cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b);
- d) firma in unione col Presidente ed il Ragioniere dell'Ente gli ordinativi di pagamento e di incasso;
- e) è il superiore gerarchico del personale dipendente della Sede Centrale;
- f) sovrintende al funzionamento degli uffici della Sede Centrale e ne coordina l'attività amministrativa.

In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento temporaneo o vacanza comunque determinata, viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 26 (R)

Il Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo determina il compenso del Segretario Nazionale.

Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente della Sede Centrale sono esercitate dal Segretario Nazionale in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto CCNL di riferimento. La sanzione del biasimo è irrogata dal Segretario Nazionale. Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal Segretario Nazionale d'intesa con il Presidente Nazionale. La sanzione del licenziamento è adottata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO X DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27 (S) Composizione e competenze

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo tra persone di specchiata condotta morale e civile e di comprovata esperienza in materie giuridiche, che non rivestono cariche all'interno dell'Ente.

Il Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva sui provvedimenti disciplinari.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e insindacabili.

Art. 27 (R)

Il Presidente convoca le riunioni del Collegio con comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della riunione.

I componenti supplenti vengono convocati e partecipano a tutte le sedute del Collegio: essi hanno facoltà di intervento e di voto soltanto in caso di assenza dei componenti effettivi.

Nel caso di assenza di un componente effettivo, questo viene sostituito dal supplente più anziano di iscrizione o, in caso di pari anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

In assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal membro effettivo più anziano di iscrizione all'ENS, o, in caso di pari anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

Il procedimento disciplinare:

Il Consiglio Provinciale, il Consiglio Regionale e il Consiglio Direttivo, ravvisato un comportamento passibile di provvedimento disciplinare, entro il termine di sessanta giorni dalla commissione del fatto o dalla sua piena conoscenza, devono trasmettere l'atto deliberativo contenente l'istanza motivata, con allegata la documentazione comprovante i fatti, alla Sede Centrale, il quale

entro dieci giorni dal ricevimento lo trasmette al Collegio dei Proviviri affinché questo eserciti l'azione disciplinare.

Il Collegio, qualora dalla documentazione trasmessa emerga la manifesta infondatezza della domanda, può chiedere chiarimenti direttamente all'Organo competente o disporre l'immediata archiviazione.

Qualora invece ravvisi la fondatezza dell'istanza, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa da avvio all'azione disciplinare contestando per iscritto a mezzo raccomandata a.r. al socio/dirigente le infrazioni commesse, dandogli la possibilità di produrre gli eventuali elementi a sua discolta entro 30 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Dell'apertura dell'istruttoria e/o dell'archiviazione il Collegio da comunicazione al socio/dirigente contro cui si procede, all'organo proponente e alla Sede Centrale.

Successivamente il Collegio comunica all'interessato e all'Organo proponente il giorno e l'ora di convocazione del Collegio, comunicando a mezzo telegramma, almeno sette giorni prima della data di convocazione dello stesso, che è data loro facoltà di comparire di persona.

Conclusa l'istruttoria, il Collegio delibera i provvedimenti da assumere.

La decisione dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r. all'interessato ed all'organo proponente entro i 30 giorni successivi.

Nei casi di condanna definitiva per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali penali, il Collegio dei Proviviri, sempre su istanza degli organi di cui all'art. 12 dello Statuto, può dichiarare la incompatibilità dell'interessato con la condizione di socio all'ENS, valutando a tal fine la gravità dei fatti imputati a suo carico e la condotta tenuta successivamente, alla luce dei principi e dei fini ispiratori dell'Ente indicati nello Statuto e nel presente Regolamento.

TITOLO XI DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

Art. 28 (S) Composizione e competenze

Il Collegio Centrale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

Ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria dell'Ente e a tal fine ispeziona i libri e i documenti contabili, verifica la regolare tenuta delle scritture e provvede all'accertamento dello stato di cassa, redigendone almeno ogni tre mesi il verbale, limitatamente ai libri e documenti della Sede Centrale.

Verifica il rispetto delle norme statutarie.

Al termine di ogni esercizio presenta all'Assemblea Nazionale la relazione sul Bilancio consuntivo ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.

I componenti del Collegio Centrale dei Sindaci possono assistere alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo.

Art. 28 (R)

I membri del Collegio Centrale dei Sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa. Essi inoltre:

- non possono essere dipendenti, collaboratori o consulenti retribuiti dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico;
- non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Proviviri e con i soci che rivestono cariche elettive;

In caso di decadenza, revoca, rinuncia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Nazionale procede con urgenza alle necessarie integrazioni.

TITOLO XII DEL SERVIZIO DI CASSA

Art. 29 (S) Dell'Istituto Cassiere

L'Istituto Cassiere della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali è scelto dal Consiglio Direttivo fra Istituti di credito di notoria solidità.

Il servizio di cassa e di conto corrente è regolato da apposita convenzione.

Gli ordinativi di riscossione e di pagamento devono essere firmati congiuntamente da:

- a) Presidente, Segretario Nazionale e Capo ufficio ragioneria per la Sede Centrale;
- b) Presidente, Consigliere Anziano e Segretario Regionale per i Consigli Regionali;
- c) Presidente, Consigliere Anziano e Segretario Provinciale per le Sezioni Provinciali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, del Consigliere Anziano o del Segretario firma il Vice Presidente.

Ogni ordinativo deve contenere l'indicazione del titolo dell'entrata o della spesa e portare allegati i corrispondenti documenti giustificativi, nonché la necessaria copertura in bilancio.

Art. 29 (R)

E' facoltà del Consiglio Direttivo dell'Ente, per particolari e motivate ragioni, intrattenere rapporti di conto corrente, deposito, custodia, finanziamenti, investimenti, ecc. con altri istituti bancari.

Per motivate ragioni e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, i Consigli Regionali e i Consigli Provinciali dell'Ente possono, per la custodia dei fondi, per l'esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni, avvalersi di istituto di credito diverso dal Cassiere.

TITOLO XIII DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 30 (S) Organizzazione

L'organizzazione dell'ENS su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Sono Organi regionali:

- a. l'Assemblea Regionale;
- b. il Consiglio Regionale;
- c. il Presidente Regionale;
- d. il Collegio Regionale dei Sindaci.

Art. 31 (S)
Entrate regionali

Le entrate regionali sono costituite:

- a) dalla quota sociale nella parte di competenza;
- b) dai contributi disposti dagli Organi centrali dell'ENS;
- c) dai contributi dell'ente Regione o di altri enti;
- d) da oblazioni e contributi di privati;
- e) da ogni altra entrata.

TITOLO XIV
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 32 (S)
Composizione e convocazione

L'Assemblea Regionale è costituita:

- a. dal Presidente Regionale;
- b. dai componenti il Consiglio Regionale;
- c. dai Presidenti e dai Consiglieri Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali.

L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno:

- entro il 31 marzo per l'approvazione della relazione sulle attività del Consiglio Regionale e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- entro il 31 ottobre per l'approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

L'Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno.

Art. 32 (R)

Il Presidente Regionale convoca l'Assemblea Regionale con lettera raccomandata, da spedirsi entro e non oltre i venti giorni che precedono la data di svolgimento dell'assemblea.

Qualora l'Assemblea venga convocata per l'elezione del Consiglio Regionale, l'avviso viene spedito quarantacinque giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nella bacheca sociale delle Sezioni Provinciali della Regione.

Della convocazione deve essere data comunicazione alla Sede Centrale.

Il Presidente Regionale uscente partecipa al voto per l'elezione del nuovo Presidente Regionale.

Art. 33 (S)
Competenze

L'Assemblea Regionale:

- a. determina gli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello regionale;
- b. elegge il Presidente e il Consiglio Regionale;
- c. approva la relazione sulle attività del Consiglio Regionale e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- d. approva la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;

- e. delibera la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Regionale dei Sindaci;
- f. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame;
- g. delibera la sfiducia al Consiglio Regionale su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta.

Il Presidente dell'Ente e i componenti il Consiglio Direttivo possono partecipare all'Assemblea Regionale senza diritto di voto.

I Soci effettivi e aggregati possono partecipare all'Assemblea in qualità di osservatori.

Art. 33 (R)

Le candidature:

Le candidature devono essere presentate mediante raccomandata a.r. quindici giorni prima dell'Assemblea al Consiglio Regionale che, previa verifica dei requisiti per le candidature provvede a redigere le apposite liste, per l'elezione del Presidente e per l'elezione dei Consiglieri, che vengono affisse nella bacheca regionale e fatte pervenire entro cinque giorni a tutte le Sezioni ENS della Regione.

Il Collegio di Presidenza:

L'Assemblea, su proposta del Presidente Regionale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati.

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese dell'Assemblea.

Il collegio di presidenza dell'Assemblea:

- 1) dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;
- 2) vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la disturbassero;
- 3) dirime eventuali controversie assembleari;
- 4) proclama gli eletti.

Il Segretario Regionale è il segretario dell'Assemblea Regionale e ne cura la redazione del verbale, predisponendone una copia anche per la Sede Centrale.

L'Assemblea può essere sospesa per gravi motivi dal suo Presidente e rinviata a data da destinarsi.

Il passaggio delle consegne:

Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio Regionale per la verifica delle condizioni di eleggibilità ed il passaggio di consegne con il Presidente neoeletto.

Se il Presidente uscente, nel termine di cui sopra, non convoca il nuovo Consiglio Regionale per la verifica delle condizioni di eleggibilità e, in particolare, si rifiuta di effettuare il passaggio di consegne con il Presidente neoeletto, quest'ultimo informa tempestivamente il Consiglio Direttivo, che nella prima seduta utile provvederà ad avviare il procedimento disciplinare nei confronti del Presidente uscente, ai sensi dell'art. 27 R.G.I.

TITOLO XV DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 34 S) Composizione

Il Consiglio Regionale è composto da tre o cinque membri - compreso il Presidente - eletti dall'Assemblea Regionale secondo il seguente criterio:

- a) tre membri per le Regioni fino a cinque province;
- b) cinque membri per le Regioni che annoverano più di cinque province;

Nelle regioni Trentino Alto Adige/Sudtirolo e Valle d'Aosta non viene costituito alcun organo regionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano e della sede regionale della Regione Valle d'Aosta, sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Assemblea.

Il Consiglio Regionale rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I componenti di esso che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Esso assume la seguente denominazione "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ENS - ONLUS - Consiglio Regionale...".

Il Consiglio Regionale ha sede di norma presso la Sezione Provinciale della città capoluogo di regione, o in luogo diverso previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Regionale abbia sede presso la Sezione Provinciale, partecipa con quest'ultima alle spese di gestione dei locali, secondo criteri di proporzionalità.

Art. 34 (R)

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocata l'Assemblea Regionale per l'elezione dei Consiglieri mancanti.

Art. 35 (S) Competenze

Il Consiglio Regionale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell'ambito del territorio regionale.

Esso inoltre:

- a. gestisce ed amministra le entrate regionali, provvedendo alla loro destinazione e spesa secondo le disposizioni di legge regionali nonché alla loro suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio;
- b. attua in ambito regionale gli atti deliberativi e di indirizzo dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Regionale;
- c. promuove iniziative legislative in ambito regionale a favore dei sordi;
- d. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente;
- e. propone all'Assemblea Regionale la nomina del Collegio Regionale dei Sindaci;
- f. approva entro il 31 marzo la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 31 ottobre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- g. approva entro il 31 marzo i bilanci consuntivi delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio precedente ed entro il 31 ottobre i bilanci preventivi delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio successivo;

- h. presenta all'Assemblea Regionale, per l'approvazione, la relazione programmatica ed il bilancio preventivo, la relazione morale e finanziaria ed il conto consuntivo;
- i. delibera le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
- j. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- k. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo delle Sezioni Provinciali;
- l. esercita il controllo amministrativo contabile sulle Sezioni Provinciali;
- m. autorizza le iniziative di carattere regionale proposte dai Consigli Provinciali;
- n. istituisce su proposta delle Sezioni Provinciali le rappresentanze intercomunali e locali;
- o. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere regionale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo;
- p. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni nonché in ordine all'assunzione del personale dipendente ed alla instaurazione dei rapporti di consulenza e/o collaborazione presso il Consiglio Regionale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l'Ente;
- q. ratifica le delibere del Consiglio Provinciale relative alla conclusione di contratti e convenzioni, all'assunzione del personale dipendente ed all'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione, con conseguente relativa responsabilità;
- r. nomina il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Provinciale qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
- s. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Provinciali;
- t. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
- u. dispone visite ispettive presso i Consigli Provinciali;
- v. ratifica la nomina del Segretario Provinciale.

Art. 35 (R)

Gli atti deliberativi devono essere trasmessi alla Sede Centrale entro cinque giorni dalla loro adozione.

Gli atti deliberativi di cui alle lettera r. e s. diventano efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio Direttivo.

Gli atti deliberativi di cui alla lettera p. e q. diventano efficaci solo dopo la ratifica del Presidente Nazionale.

In particolare gli atti deliberativi relativi ai rapporti di lavoro devono essere necessariamente accompagnati, pena la loro inefficacia, da una relazione circa la sostenibilità dei costi e dal parere del Consulente del lavoro della Sede Centrale circa la rispondenza della forma contrattuale da adottarsi con le mansioni lavorative del lavoratore e/o collaboratore, divenendo efficaci, in presenza delle tali condizioni, solo dopo la ratifica del Presidente Nazionale.

Il commissariamento della Sezione Provinciale ad opera del Consiglio Regionale deve essere adottato dopo aver sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Art. 36 (S) Convocazione

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.

Art. 36 (R)

Il Consiglio Regionale è convocato per iscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Della convocazione deve essere data comunicazione scritta alla Sede Centrale.

Se la riunione è richiesta a maggioranza dal Consiglio, dovranno essere indicati nella richiesta di convocazione i punti da iscrivere all'ordine del giorno.

Il Presidente Regionale può invitare alle riunioni del Consiglio Regionale i Presidenti Provinciali.

TITOLO XVI DEL PRESIDENTE REGIONALE

Art. 37 (S) Competenze

Il Presidente Regionale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio regionale.

Egli inoltre:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale;
- c) cura e coordina la gestione economica di competenza regionale;
- d) propone al Consiglio Regionale la nomina del Vice Presidente;
- e) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Regionale;
- f) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;
- g) promuove giudizi nell'interesse dell'Ente e resiste nei giudizi intentati contro l'Ente, preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo;
- h) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- i) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Regionale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio Regionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Regionale comunque determinata l'Assemblea Regionale provvede alla sua sostituzione.

Art. 37 (R)

Le delibere di cui all'art. 35 comma 2 lettera q. e v. dello Statuto, vengono ratificate dal Presidente ai sensi della lettera h del presente articolo, qualora la convocazione del Consiglio Regionale non cada nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'atto.

L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Regionale, devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Regionale che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca l'Assemblea Regionale che provvede all'elezione del Presidente Regionale.

TITOLO XVII DEL SEGRETARIO REGIONALE

Art. 38 (S) Competenze

Il Segretario Regionale:

- a. coadiuva il Presidente Regionale nel perseguimento delle finalità associative;
- b. partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale con voto consultivo;
- c. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui al punto b);
- d. firma in unione col Presidente e il Consigliere Anziano gli ordinativi di pagamento e di incasso;
- e. sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio Regionale e ne coordina l'attività amministrativa;
- f. è il superiore gerarchico del personale dipendente del Consiglio Regionale.

In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanei, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale.

Art. 38 (R)

Il Consiglio Regionale con apposito atto deliberativo determina l'indennità di carica del Segretario Regionale, che verrà corrisposta secondo i regolamenti e/o circolari della Sede Centrale e la normativa fiscale vigente in materia.

Il Segretario Regionale svolge esclusivamente le attività istituzionali elencate nell'art. 38 dello Statuto. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente del Consiglio Regionale sono esercitate dal Segretario Regionale in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto CCNL di riferimento. La sanzione del biasimo è irrogata dal Segretario Regionale. Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal Segretario Regionale d'intesa con il Consiglio Regionale. La sanzione del licenziamento è adottata dal Consiglio Regionale. Lo scioglimento della carica è adottato dal Consiglio Regionale e ratificato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO XVIII DEL COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI

Art. 39 (S) Composizione e competenze

Il Collegio Regionale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Regionale, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

I componenti del Collegio Centrale dei Sindaci possono assistere alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.

I Collegi Regionali dei Sindaci:

- a) verificano la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali;
- b) verificano almeno ogni tre mesi i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;
- c) redigono la relazione sul Bilancio Preventivo e Consuntivo;

d) verificano il rispetto delle norme statutarie.

Il Collegio Regionale dei Sindaci può svolgere le proprie funzioni di controllo anche in sede provinciale.

Art. 39 (R)

Nelle province autonome di Trento e Bolzano, nella regione autonoma Valle d'Aosta e nelle regioni con due sole province, i compiti assegnati al Collegio dei Sindaci sono svolti da un solo revisore contabile iscritto all'albo.

I membri del Collegio Regionale dei Sindaci:

- non possono essere dipendenti, collaboratori o consulenti retribuiti dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico;
- non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Proviviri e con i soci che rivestono cariche elettive;
- non possono essere revocati se non per giusta causa.

In caso di decadenza, revoca, rinuncia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Regionale procede con urgenza alle necessarie integrazioni.

TITOLO XIX DEGLI ORGANI PROVINCIALI

Art. 40 (S) Organizzazione

L'organizzazione dell'ENS su base provinciale corrisponde al territorio delle Province.

Sono Organi provinciali:

- a. l'Assemblea Provinciale;
- b. il Consiglio Provinciale;
- c. il Presidente Provinciale.

La Sezione Provinciale assume la seguente denominazione "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ENS - ONLUS - Sezione Provinciale di...".

La Sezione Provinciale ha sede nella città capoluogo di Provincia.

Art. 40 (R)

Qualora nella Sezione il numero dei soci diventi inferiore a 50, per dimissioni o altra causa, o vengano a mancare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che escludano la possibilità di un normale funzionamento o di gestione autonoma, il Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Regionale competente, può provvedere alla soppressione della Sezione, determinando le modalità di destinazione dei soci ad essa iscritti alle Sezioni Provinciali limitrofe più idonee ad accoglierli nella propria organizzazione.

Art. 41 (S) Entrate provinciali

Le entrate provinciali sono costituite:

- a) dalla quota sociale nella parte di competenza;
- b) dai contributi disposti dagli Organi centrali e regionali dell'ENS;
- c) da oblazioni e contributi pubblici e privati;
- d) da ogni altra entrata.

TITOLO XX DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 42 (S) Composizione e convocazione

L'Assemblea Provinciale è costituita dai soci effettivi e aggregati iscritti nella circoscrizione della Sezione.

Essa è convocata dal Presidente Provinciale e si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei Soci effettivi.

Art. 42 (R)

La convocazione dell'Assemblea Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. In occasione della medesima riunione il Consiglio Provinciale, sulla scorta del registro dei soci effettivi e aggregati, provvede alla compilazione di un elenco - in ordine alfabetico - di coloro che si trovano nelle condizioni di poter validamente partecipare all'Assemblea.

Sono esclusi dall'elenco i soci effettivi e aggregati:

- 1) che non risultino iscritti nella circoscrizione della Sezione almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea Provinciale;
- 2) che non abbiano effettuato il versamento della quota annuale entro i termini previsti dal presente Regolamento;
- 3) che non risultino in possesso dei diritti associativi a seguito del provvedimento disciplinare della sospensione o dell'espulsione.

Il Presidente Provinciale, nel diramare gli avvisi di convocazione, è vincolato all'elenco deliberato dal Consiglio.

L'Assemblea Provinciale deve tenersi, di norma, nel secondo semestre dell'anno solare, ai fini della regolarità delle iscrizioni dei soci effettivi, salvo casi particolari autorizzati e disciplinati dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione anche al Consiglio Regionale competente.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nell'albo sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 43 (S) Competenze

Sono di competenza dell'Assemblea Provinciale:

- a) la discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Provinciale;
- b) la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello provinciale;
- c) l'elezione del Presidente Provinciale;
- d) l'elezione del Consiglio Provinciale;
- e) la sfiducia al Consiglio Provinciale su proposta di almeno un terzo dei soci effettivi con voto della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto presenti in Assemblea.

Il Presidente dell'Ente, i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione, possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 43 (R)

Le candidature:

Il Consiglio Provinciale cura la raccolta delle candidature che devono essere presentate dai soci mediante raccomandata a.r. entro i dieci giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea.

Verificati i requisiti per la validità delle candidature, il Consiglio Provinciale procede alla compilazione delle liste dei candidati, una per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione dei Consiglieri, che devono essere affisse nella bacheca sezionale nei cinque giorni precedenti l'Assemblea.

Il Collegio di Presidenza:

L'Assemblea, su proposta del Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati.

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese dell'Assemblea.

Il collegio di presidenza dell'Assemblea:

- 1) dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;
- 2) vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la disturbassero;
- 3) dirime eventuali controversie assembleari;
- 4) proclama gli eletti.

Il Segretario Provinciale è il segretario dell'Assemblea Provinciale e ne cura la redazione del verbale, predisponendone una copia anche per il Consiglio Regionale e la Sede Centrale.

L'Assemblea può essere sospesa per gravi motivi dal suo Presidente e rinviata a data da destinarsi.

Gli adempimenti del Presidente:

Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti convoca il nuovo Consiglio Provinciale, senza prenderne parte, per la verifica delle condizioni di eleggibilità e per prendere atto dell'esercizio del diritto di opzione.

Il Consiglio procede quindi alla individuazione ed alla nomina del Consigliere Anziano, che è di norma colui che ha rivestito per il maggior numero di anni cariche elettive in seno alla Sezione o, in caso di parità, il più anziano di iscrizione all'ENS o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Entro 10 giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente subentrante e quello uscente procedono al passaggio delle consegne.

Se il Presidente uscente, nei termini di cui sopra, non convoca il nuovo Consiglio Provinciale e, in particolare, si rifiuta di effettuare il passaggio di consegne con il Presidente neoeletto, quest'ultimo informa tempestivamente il Consiglio Direttivo, che nella prima seduta utile provvederà ad avviare il procedimento disciplinare nei confronti del Presidente uscente, ai sensi dell'art. 27 R.G.I.

TITOLO XXI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 44 (S)
Composizione

Il Consiglio Provinciale è composto da tre, cinque o sette membri compreso il Presidente eletti dall'Assemblea Provinciale secondo il seguente criterio:

- a) tre membri per le Province fino a duecento soci effettivi;
- b) cinque membri per le Province fino a seicento soci effettivi;
- c) sette membri per le Province con più di seicento soci effettivi.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Assemblea.

Il Consiglio Provinciale rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Art. 44 (R)

Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, il Consiglio Regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo, provvede a nominare un Commissario straordinario.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocata l'Assemblea Provinciale per l'elezione dei Consiglieri mancanti.

Art. 45 (S)
Competenze

Il Consiglio Provinciale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell'ambito del territorio provinciale.

Esso inoltre:

- a. attua in ambito provinciale gli atti deliberativi e di indirizzo del Consiglio Direttivo, del Consiglio Regionale e dell'Assemblea Provinciale;
- b. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente;
- c. propone al Consiglio Regionale la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;
- d. autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dalle Rappresentanze Intercomunali e locali;
- e. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere provinciale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo e del Consiglio Regionale;
- f. approva e trasmette al Consiglio Regionale, entro l'ultimo giorno di febbraio, la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 settembre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- g. presenta all'Assemblea Provinciale per l'approvazione la relazione morale e finanziaria quadriennale;
- h. delibera la conclusione di contratti e convenzioni, l'assunzione del personale dipendente e l'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione presso la Sezione Provinciale da sottoporre a ratifica del Consiglio Regionale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l'ENS;
- i. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale e/o il Consiglio Direttivo sottopongono al suo esame;

- j. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
- k. dispone visite ispettive presso le rappresentanze intercomunali e locali.

Art. 45 (R)

Gli atti deliberativi devono essere trasmessi al Consiglio Regionale entro cinque giorni dalla loro adozione.

Gli atti deliberativi di cui alla lettera h. diventano efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio Regionale e successivo provvedimento di ratifica del Presidente Nazionale per l'approvazione definitiva.

In particolare gli atti deliberativi relativi ai rapporti di lavoro devono essere necessariamente accompagnati, pena la loro inefficacia, da una relazione circa la sostenibilità dei costi e dal parere del Consulente del lavoro della Sede Centrale circa la rispondenza della forma contrattuale da adottarsi con le mansioni lavorative del lavoratore e/o collaboratore, divenendo efficaci, in presenza delle tali condizioni, solo dopo la ratifica del Consiglio Regionale e la successiva ratifica del Presidente Nazionale per l'approvazione definitiva.

Gli atti deliberativi relativi alla nomina del Segretario Provinciale diventano efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio Regionale o l'approvazione del Presidente Regionale ai sensi dell'art. 37 comma 2 lettera h dello Statuto nel caso in cui il Consiglio Regionale non venga convocato nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'atto.

Art. 46 (S) Convocazione

Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria nei seguenti casi:

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri;
- quando ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Regionale.

Art. 46 (R)

Il Consiglio Provinciale è convocato per iscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Della convocazione deve essere data comunicazione scritta al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

Se la riunione è richiesta a maggioranza dal Consiglio Provinciale, dovranno essere indicati nella richiesta di convocazione i punti da iscrivere all'ordine del giorno.

Tale richiesta dovrà pervenire, almeno 5 giorni prima della riunione, al Presidente Provinciale che dovrà dare comunicazione ai Consiglieri degli ultimi argomenti.

Il Presidente Provinciale può invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale i responsabili delle Rappresentanze intercomunali o locali della Sezione.

Art. 47 (S) Il Delegato Provinciale

I Consiglieri Provinciali eletti con il maggior numero di voti, esplicano le funzioni di Delegati al Congresso, in ragione di un rappresentante ogni quattrocento Soci o frazione superiore a duecento.

TITOLO XXII DEL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 48 (S) Rappresentanza e competenze

Il Presidente Provinciale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio provinciale.

Egli inoltre:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- b) convoca e presiede il Consiglio Provinciale;
- c) cura e coordina la gestione economica di competenza provinciale;
- d) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Vice Presidente;
- e) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Segretario Provinciale;
- f) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Provinciale;
- g) promuove giudizi nell'interesse dell'Ente e resiste nei giudizi intentati contro l'Ente, preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo;
- h) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- i) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Provinciale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Provinciale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Provinciale comunque determinata l'Assemblea Provinciale provvede alla sua sostituzione.

Art. 48 (R)

L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Provinciale, devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Provinciale che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca l'Assemblea Provinciale che provvede all'elezione del Presidente Provinciale.

TITOLO XXIII DEL SEGRETARIO PROVINCIALE

Art.49 (S) Del Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale:

- a. coadiuva il Presidente Provinciale nel perseguimento delle finalità associative.
- b. partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Provinciale con voto consultivo;
- c. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui al punto b);
- d. firma in unione col Presidente e il Consigliere anziano gli ordinativi di pagamento e di incasso;

- e. sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio Provinciale e ne coordina l'attività amministrativa;
- f. è il superiore gerarchico del personale dipendente del Consiglio Provinciale;
In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanei, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Provinciale.

Art. 49 (R)

Il Consiglio Provinciale con apposito atto deliberativo determina l'indennità di carica del Segretario Provinciale, che verrà corrisposta secondo i regolamenti e/o circolari della Sede Centrale e la normativa fiscale vigente in materia.

Il Segretario Provinciale svolge esclusivamente le attività istituzionali elencate nell'art. 49 dello Statuto. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente del Consiglio Provinciale sono esercitate dal Segretario Provinciale in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto CCNL di riferimento. La sanzione del biasimo è irrogata dal Segretario Provinciale. Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal Segretario Provinciale d'intesa con il Consiglio Provinciale. La sanzione del licenziamento è adottata dal Consiglio Provinciale e ratificata dal Consiglio Regionale. Lo scioglimento della carica è adottato dal Consiglio Provinciale e ratificato dal Consiglio Regionale.

TITOLO XXIV DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

Art. 50 (S) Controllo interno di gestione

E' istituita presso ogni Sezione Provinciale la funzione di controllo interno di gestione operante a norma di Regolamento Generale Interno.

Art. 50 (R)

I Consigli Provinciali assolvono alla funzione di controllo interno di gestione attraverso la nomina da parte del Consiglio Regionale, sentito il parere del Consiglio Provinciale, di una o tre persone di comprovata esperienza in materia contabile, le quali non siano socie.

I Consigli Provinciali possono, previo parere favorevole del Consiglio Regionale, affidare le funzioni di verifica e di controllo contabile ad un collegio di revisori dei conti iscritti in appositi albi.

I componenti dei Collegi di cui ai commi precedenti, non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con dirigenti, soci o dipendenti ENS con i membri del Collegio Regionale o Centrale dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri. Inoltre non possono essere essi stessi dipendenti, collaboratori e consulenti dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico.

TITOLO XXV DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI E LOCALI

Art. 51 (S)
Competenze

Le Rappresentanze intercomunali e locali curano e coordinano su direttiva del Consiglio Provinciale territorialmente competente, tutte le attività associative nell'ambito del territorio in cui sono istituite.

La gestione delle attività è affidata a uno o più rappresentanti.

Art. 51 (R)

La Rappresentanza intercomunale (tra comuni limitrofi) o locale (un solo Comune) è istituita dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione, su proposta del Consiglio Provinciale.

Le condizioni per l'istituzione della rappresentanza sono:

- 1) almeno 50 soci di cui almeno 25 residenti nel comune che ne ospita la sede;
- 2) almeno due terzi siano soci effettivi e/o aggregati;
- 3) sussistano i presupposti di autonomia finanziaria.

Le rappresentanze intercomunali o locali sono gestite da un rappresentante o da un collegio di tre o cinque membri, entrambi nominati dal Consiglio Provinciale, se il numero complessivo di soci non supera le 75 unità, obbligatoriamente da un collegio se il numero è superiore.

La carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese logistiche effettivamente sostenute e comprovate da documenti allegati alla richiesta di rimborso.

Il rappresentante e la rappresentanza collegiale possono essere coadiuvati da persone udenti iscritte all'ENS.

Il rappresentante o la rappresentanza rimangono in carica quanto il Consiglio Provinciale e possono essere riconfermati con delibera del nuovo Consiglio Provinciale. Per comprovati motivi possono essere rimossi dalla carica a giudizio del Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza intercomunale o locale può essere sciolta qualora vengano a cessare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la costituzione.

La decisione viene adottata dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale.

Il patrimonio mobiliare e i mezzi di esercizio della Rappresentanza intercomunale o locale sono di proprietà dell'ENS.

La Rappresentanza Intercomunale o locale è tenuta ad inviare, almeno una volta all'anno, la rendicontazione contabile alla Sezione Provinciale di competenza.

TITOLO XXVI
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E AD ACTA

Art. 52 (S)
Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario nominato dagli organi competenti, opera in sostituzione dei Consigli Regionali e Provinciali per un tempo limitato, in forza di situazioni eccezionali e contingenti.

Art. 52 (R)

Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo

strettamente necessario al ripristino degli Organi sociali sciolti ed in ogni caso non più di sei mesi, prorogabili fino ad un massimo complessivo di due anni. Decorso tale termine, decade automaticamente e viene sostituito.

Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri dell'organo che sostituisce e può nominare uno o due Vice Commissari.

Il Commissario Straordinario, sentiti gli eventuali Vice-Commissari, può nominare un Comitato consultivo per la gestione degli affari regionali o sezionali.

Le spese relative ai Commissari straordinari sono a carico della sede commissariata.

Art. 53 (S) Il Commissario ad acta

Il Commissario ad acta nominato dagli organi competenti, ha il compito di determinare uno o più atti amministrativi che il Consiglio Regionale e/o Provinciale abbia omesso di deliberare.

Art. 53 (R)

L'incarico al Commissario ad acta deve essere preceduto da un invito formale all'Organo ad adempiere e deve contenere l'indicazione del termine massimo per compiere l'atto obbligatorio.

Il Commissario ad acta, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico, cessa dal suo incarico.

L'Organo presso cui il Commissario ad acta opera resta in carica per ogni altro adempimento.

Le spese relative ai Commissari ad acta sono a carico della sede commissariata.

TITOLO XXVII SCIoglimento

Art. 54 (S) Scioglimento dell'ENS Procedure e devoluzione patrimonio

Per l'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata la seguente procedura:

1. l'iniziativa può essere presa o dall'Assemblea Nazionale con un ordine del giorno che abbia ottenuto l'approvazione dei 4/5 dei componenti o su richiesta proveniente dai 2/3 delle Sezioni Provinciali e derivanti da un ordine del giorno votato a maggioranza dalle rispettive Assemblee Provinciali dei soci di cui all'art. 40 del presente Statuto;
2. il Consiglio Direttivo constatata la regolarità della richiesta dovrà procedere alla convocazione entro sei mesi del Congresso Nazionale straordinario;
3. il Congresso sarà regolarmente costituito con la presenza di due terzi dei Delegati, dei Presidenti Provinciali, dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale;
4. la decisione dell'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata dal suddetto Congresso straordinario a maggioranza assoluta;
5. il tutto nel rispetto delle norme di legge vigenti o emanande.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'ENS sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente analoghe finalità dell'ENS, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di

cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita dell'ENS è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:

- a. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che per qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c. la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e. la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

TITOLO XXVIII NORMA TRANSITORIA

Art. 55 (S) Norma transitoria

Le norme innovative del presente Statuto saranno applicate nel momento in cui le situazioni ivi previste si verificheranno.

Art. 55 (R)

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.